

INAILDIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE

Alle Organizzazioni sindacali nazionali

**OGGETTO: Whistleblowing - D.lgs. n. 24/2023 – Attuazione della direttiva UE
1937/2019**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n.24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", nonché di quanto indicato dalla Delibera ANAC n. Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", l'Istituto si appresta ad attivare appositi canali protetti di segnalazione a tutela del c.d. whistleblower.

In particolare, nel rispetto dei requisiti tecnologici indicati dall'Autorità, è in corso di rilascio un applicativo informatico sul Portale istituzionale (visionabile in ambiente di collaudo all'indirizzo: <https://inail.segnalazioni.net>) per l'inoltro criptato delle segnalazioni da parte dei soggetti interessati e per una gestione riservata in back office delle relative pratiche.

Detto applicativo è già stato sottoposto alle valutazioni del DPO con riferimento agli aspetti concernenti le garanzie di protezione dei dati personali ivi trattati.


I predetti canali di segnalazione devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si allega un sintetico appunto esplicativo circa il campo d'applicazione, oggettivo e soggettivo, nonché sulle principali modalità d'applicazione dell'istituto in parola.

Ciò premesso, si resta a disposizione per ulteriori informazioni ed eventuale confronto sull'argomento al quale sarà invitato a partecipare il Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, dott. Alessandro Pastorelli, competente in materia.

Cordiali saluti.

Il direttore centrale
Dott. Carlo Biasco



Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019) disciplina la protezione della persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di appartenenza, di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. La persona che effettua la segnalazione fornisce informazioni da cui possono scaturire indagini, accertamenti e perseguimento di violazioni, contribuendo all'emersione di eventuali situazioni pregiudizievoli, o comunque, all'attività di prevenzione dei rischi di corruzione o operativi.

In ragione di ciò, sono riconosciute al segnalante precise garanzie di protezione, come la massima riservatezza della sua identità personale, nonché tutele contro eventuali ritorsioni. Le stesse garanzie sono riconosciute al facilitatore e alle persone menzionate nella segnalazione.

Chi può segnalare

Possono segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l'Istituto i dipendenti Inail, i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Istituto; i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso l'Istituto.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, a condizione che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

Cosa si può segnalare

Oggetto delle segnalazioni sono violazioni che possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Istituto, come:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Cosa non si può segnalare

Lo specifico strumento sopra descritto, c.d. whistleblowing, finalizzato al contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, nonché a favorire la libertà di espressione e informazione (che comprende il diritto, nei rapporti con l'Amministrazione, di ricevere e di comunicare notizie), non può essere attivato per:

- la segnalazione di "mere irregolarità", a meno che non costituiscano "indici sintomatici", tali da far ritenere che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal d.lgs. n. 24/2023;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o di impiego pubblico, ovvero a conflitti interpersonali relativi al proprio contesto lavorativo;
- le segnalazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono specifiche misure di protezione del

segnalante, che concernono, in particolare, il settore dei servizi finanziari (Parte II dell'Allegato alla direttiva Ue 2019/1937; Allegato al d.lgs. n. 24/2023, Parte II);

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Come si può segnalare

È possibile accedere all'area informatica protetta, dedicata in modo specifico alla gestione delle segnalazioni sopra descritte (d.lgs. n. 24/2023), tramite il seguente [link](#)